

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDI

DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		
COSTAMAGNA ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431);		
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		
		LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);
		Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);
		CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);
		SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);
		ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);
		CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);

	PAG.
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)	582
PRESIDENTE	582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 595, 596, 597, 601, 602, 605, 606, 608, 613, 614
ABETE GIANCARLO	594, 599, 601
ALIVERTI GIANFRANCO	584, 591, 592, 600, 601, 604, 611, 612, 613
BALESTRACCI NELLO	587, 591, 608, 609, 613
FEDERICO BRINI	612
CERRINA FERONI GIAN LUCA	584, 585, 590, 592, 594, 595, 599, 601, 605, 608, 610
CITARISTI SEVERINO	604
LAFORGIA ANTONIO	587
MARRAFFINI ALFREDO	584, 586, 590, 592, 595, 599, 603, 604, 612, 613
MERLONI FRANCESCO	585
NOVELLINI ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	586, 592, 595, 596, 601, 602, 605, 613
POSTAL GIORGIO	583, 586, 587, 599, 600, 601
ROBALDO VITALE	608
ROCELLA FRANCESCO	595, 596
SARRI TRABUJO MILENA	613
TESSARI ALESSANDRO	585, 587, 590, 594, 597, 599, 603, 604, 606
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	597

La seduta comincia alle 10,30.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Costamagna ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed

altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241); e del disegno di legge: Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia »; Costamagna ed altri: « Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e della agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Cuojati ed

altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

(Competenze delle regioni).

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.

La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata di adeguata relazione tecnica, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità e ai requisiti di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Il Presidente della Giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione può avvalersi degli uffici e degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inattività protratta per oltre un anno, degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 8 è ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

In qualità di relatore presento i seguenti emendamenti che recepiscono il parere espresso dalla V Commissione bilancio:

Al terzo comma sostituire le parole: « 60 miliardi per l'anno 1982 » con le seguenti: « 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 »;

Al quarto comma sostituire le parole: « 6 miliardi per l'anno 1982 » con le seguenti: « 4 miliardi per l'anno 1981, di due miliardi per l'anno 1982 ».

L'onorevole Postal ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

GIORGIO POSTAL. Una ragione specifica mi ha indotto a presentare questo emen-

damento soppressivo. Il meccanismo dei rapporti finanziari fissato dallo statuto speciale di autonomia tra lo Stato e le province di Trento e Bolzano è regolato dall'articolo 8 dello statuto stesso, che prevede una trattativa annuale per la quota di finanziamento che viene data dallo Stato alle province.

Siccome qui siamo su un terreno che è di competenza primaria di queste province autonome non è pensabile un rinvio alle regioni. Ci pare, quindi, che sia più corretto togliere il riferimento in questione, in modo che la materia resti regolata dallo statuto autonomo, che deriva da una legge costituzionale, senza introdurre elementi che possono creare confusione negli interventi.

Evidentemente questa è una illustrazione generale di tutti gli emendamenti ai singoli articoli del provvedimento in esame che fanno riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « adeguata relazione tecnica » con le altre: « dalla relazione di un tecnico iscritto in un albo di ordine o collegio professionale ».

GIANFRANCO ALIVERTI. Questo emendamento è nato dall'esigenza di specificare la dizione « relazione tecnica » che, nel suo carattere generale, può essere anche considerata come una semplice relazione di accompagnamento alla domanda, mentre acquista pieno significato di relazione « tecnica » se è redatta da un tecnico abilitato, il quale accerti anche che la ditta è in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. In questo modo si esclude che la relazione possa essere redatta dai tecnici delle aziende.

GIANFRANCO ALIVERTI. Alle aziende non mancherà la possibilità di avere nei propri quadri un tecnico iscritto all'albo

o di far sottoscrivere la relazione tecnica da un iscritto all'albo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marraffini, Cerrina Feroni, Brini e Cacciari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-bis.

« Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto i massimi consumi energetici consentiti per unità di prodotto nell'industria siderurgica.

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le imprese siderurgiche sono tenute a presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rispettivi bilanci dei consumi energetici e se/detti consumi siano superiori a quelli previsti dal decreto, di cui al comma precedente, anche un piano di riduzione degli stessi, indicando gli investimenti previsti ed i relativi tempi di attuazione.

Con lo stesso decreto, di cui al primo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri e le modalità per la presentazione dei bilanci e dei piani, di cui al comma precedente, nonché dei relativi controlli, avvalendosi anche a questo fine del personale e delle competenze degli enti energetici nazionali.

Le imprese che non adempiono gli impegni previsti dal presente articolo, decadono automaticamente dai benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617 ».

ALFREDO MARRAFFINI. Sull'argomento, come molti colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha avuto occasione di pronunziarsi con un ordine del giorno presentato in occasione dell'approvazione del decreto-legge relativo alla fiscalizzazione del sovrapprezzo termico. Ci proponiamo

di imporre a tutte le imprese un piano di riduzione dei consumi energetici: di esse, molte possono essere non sempre spinte a tale riduzione dal fatto che sia stata approvata, sia pure per un anno, la fiscalizzazione del sovrapprezzo termico. Questa esigenza fu avvertita quando si discusse quel decreto, ma non lo si volle modificare; restammo d'accordo che in questa legge sarebbe stata inclusa una premessa di questo genere, in coerenza con l'obiettivo prefissato del risparmio energetico.

FRANCESCO MERLONI. Non riteniamo che sia il caso di inserire tale emendamento in questo punto della legge, perché manca il necessario approfondimento. Chiedere al ministro dell'industria di fissare in due mesi quali siano i consumi energetici, poniamo, per una tonnellata di acciaio può risultare piuttosto velleitario!

ALESSANDRO TESSARI. Ma quel ministro non dovrebbe già essere in grado di fissarli?

FRANCESCO MERLONI. Ne faccio una questione di principio: nella riduzione di una tonnellata d'acciaio, bisogna considerare la questione dal punto di vista economico generale. Si può utilizzare una maggiore quantità di energia e manodopera; oppure un impianto di minori dimensioni; oppure una minore quantità di energia con diversi e più costosi impianti: insomma, il problema va visto nella generale ottica economica, nell'ambito di un bilancio generale della produzione dell'acciaio.

Non possiamo stabilire solo il criterio autonomo del consumo di energia: non sembrerebbe giusto. Ribadisco che la proposta non mi sembra accettabile, almeno in questa sede, senza un'approfondita disamina del problema.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Desidero ricollegarmi brevemente alle consi-

derazioni del collega Marraffini. Abbiamo limitato l'applicabilità dell'articolo alle imprese siderurgiche: perché? Per queste, col decreto-legge cui si è fatto riferimento, si è decisa la fiscalizzazione di un onere costituito dal sovrapprezzo termico, sia pure per un anno; sappiamo tuttavia come queste cose, queste agevolazioni, siano destinate a prolungarsi nel tempo.

In realtà, questa fiscalizzazione si traduce in un beneficio secco per le imprese, cui non corrisponde — sebbene questa Commissione nel suo parere lo avesse sottolineato — alcun impegno da parte delle imprese stesse: si tratta, in realtà, di una norma priva di sanzione, se non quella della decadenza dai benefici.

Le imprese sono impegnate a presentare un bilancio dei propri consumi energetici e questo dovrebbero saperlo fare istantaneamente, se fossero imprese che si rispettano.

Ripeto che pur con l'unica sanzione rappresentata dalla decadenza dal beneficio previsto, anche se per un solo anno, si tratta di un beneficio secco: introduciamo il principio della fiscalizzazione di un onere, ma finalizziamolo ad un interesse di carattere generale.

FRANCESCO MERLONI. Bisogna tener conto, parlando di beneficio secco per le aziende siderurgiche, che queste sono in competizione sul piano internazionale, almeno a livello di mercato comune dell'acciaio: l'energia elettrica in Italia ha, del resto, un prezzo quasi doppio del corrispondente francese, un prezzo che mi risulta più elevato rispetto agli altri paesi europei!

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto esprimere il parere come relatore: non sono un costituzionalista e non posso quindi rispondere adeguatamente alle obiezioni di alcuni presentatori di emendamenti. Ricordo, però, che è stato precedentemente votato l'articolo 7, nel quale erano comprese anche le province autonome di Bolzano e di Trento.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

Anche se la ripartizione dei fondi, come ha osservato l'onorevole Postal, è determinata in base ad una quota variabile, non penso che l'introduzione, o meglio la citazione, di queste due province autonome leda i diritti; eventualmente, la norma potrà risultare superflua, ma comunque tale da non ledere i loro diritti.

GIORGIO POSTAL. Vorrà però riconoscere che si può ingenerare qualche confusione!

PRESIDENTE. Essendosi già pronunciata favorevolmente la Commissione, non vorrei creare ulteriori intralci. Se i presentatori insistessero, potremmo sottoporre le loro osservazioni alla Commissione affari costituzionali, ma personalmente non me la sento di avallare una modifica ad un testo cui anche al Senato, in sede di Commissione affari costituzionali, è stato espresso parere favorevole, con la citazione delle due province autonome.

Sono favorevole all'emendamento Alessandro Tessari, connesso al secondo comma del precedente articolo 7.

Sono favorevole anche all'emendamento Aliverti, perché la relazione di un tecnico iscritto ad un albo, ad un ordine professionale, può offrire maggiori garanzie di obiettività nei confronti di coloro che sono tenuti alla presentazione di una domanda per conseguire determinati contributi.

Per quanto riguarda l'emendamento Marraffini (articolo 9-bis), desidero ricordare come la siderurgia stia attraversando un periodo negativo con diverse condizioni difficili: rischiamo di introdurre limiti — sia pure giustificati — aggiuntivi rispetto a quelli che la stessa industria siderurgica già incontra, anche in conseguenza di norme comunitarie: è il caso di introdurre in questa sede tali limiti? Vero è che dal decreto derivano benefici; e anche se questo ha la durata di un anno, vi è però il rischio di una decadenza prima della approvazione del disegno di legge. Innanzitutto, dev'essere approvata la legge, la quale deve essere

sottoposta al vaglio del Senato; devono poi trascorrere i 60 giorni entro i quali il ministro dell'industria può disporre per l'emissione del decreto con cui sono determinati i massimi consumi energetici. Senza offesa per la celerità dei lavori governativi, si può temere che i 60 giorni si trasformino in 120!

Non vorrei che con questa norma aggiungessimo intralci all'attività di un'industria che già versa in difficoltà notevoli, anche per effetto delle normative comunitarie. Se i presentatori vogliono riconsiderare l'opportunità di non insistere sugli emendamenti, sarei loro molto grato.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda l'emendamento Postal mi associo alle riserve avanzate dal relatore, mentre per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Aliverti mi rimetto alla Commissione. Il Governo non è contrario in linea di principio a quanto illustrato dall'onorevole Marraffini, anche se deve fare presente le difficoltà di ordine pratico legate alla applicazione del decreto sul sovrapprezzo termico. Chiede pertanto che tale discussione venga rinviata al momento in cui si esaminerà tale decreto.

ALFREDO MARRAFFINI. Se il sovrapprezzo termico alla fine del 1982 non sarà fiscalizzato gli articoli del decreto perderanno valore; se viceversa rimarrà in vigore — come credo — costringeremo le imprese, soprattutto del Sud, a ridurre i consumi energetici, con incidenza sul costo dell'acciaio.

PRESIDENTE. A questo punto potremmo accantonare l'esame degli emendamenti in questione riprendendoli in relazione all'articolo 21.

GIORGIO POSTAL. Insisto sull'emendamento da me presentato sul quale chiedo che la Commissione affari costituzionali esprima un parere, soprattutto per

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

quanto riguarda la correttezza costituzionale della norma a cui l'emendamento si riferisce.

Se la Commissione ritiene di non avere elementi sufficienti per esprimere una valutazione in merito all'articolo, mi permetto di insistere, come ho già detto, affinché venga acquisito il parere della Commissione affari costituzionali.

ALESSANDRO TESSARI. Propongo di accantonare l'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. A questo punto, propongo di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 9-bis. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

NELLO BALESTRACCI. A mio avviso anche se si dovesse sopprimere il riferimento relativo alle province autonome di Trento e di Bolzano questo non cambierebbe nulla poiché le competenze delle province autonome sono definite con norme che non possono essere abrogate dalla legge ordinaria. Inoltre vi è il richiamo, che poteva essere superfluo, ma che è corretto, nell'articolo 18.

PRESIDENTE. Se questa dizione non lede alcun diritto delle province autonome, essa potrà essere superflua, ma non dannosa.

GIORGIO POSTAL. È una contraddizione.

PRESIDENTE. Se di contraddizione si tratta, essa non è stata accertata dalla Commissione affari costituzionali né alla Camera né al Senato.

GIORGIO POSTAL. È difficile riprendere argomenti già definiti, ma in questo caso la Commissione affari costituzionali non ha avuto modo di riflettere su questa materia.

PRESIDENTE. Non posso che rimettermi a quanto la Commissione vorrà decidere.

ANTONIO LAFORGIA. La norma che è oggetto dell'emendamento del collega Postal, richiamata sia all'articolo 7 sia all'articolo 9, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono erogare...

ALESSANDRO TESSARI. Se riconosci che esiste una competenza primaria, non puoi ammettere deroghe.

GIORGIO POSTAL. L'articolo 78 dello statuto prevede che nella definizione della quota si debba tener conto delle spese per interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Quindi, il principio delle competenze primarie e il principio relativo alla regolamentazione dei rapporti finanziari portano a questa conclusione. Ho la impressione che ci stiamo incagliando su un problema limitato, anche se si tratta di un problema di principio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Postal relativo al primo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Aliverti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo 9-bis è stato accantonato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo del comitato ristretto:

ART. 10.

(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi in ragione di lire 1 miliardo nell'an-

no 1981, di lire 2 miliardi nell'anno 1982 e di lire 2 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni, province autonome o comuni o loro consorzi, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, ad industrie e loro consorzi nonché a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto, per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti, di produzione, ricupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista per gli studi di fattibilità tecnico-economica o di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MWt;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili in potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MWt.

È altresì autorizzata la spesa di lire 420 miliardi in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1981, 145 miliardi per l'anno 1982 e lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fat-

tibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per il finanziamento della quota a loro carico i comuni e loro consorzi sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti autorizzati. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino ad un importo di lire 157 miliardi di cui 105 miliardi per l'esercizio 1982 e 52 miliardi per il 1983 in deroga ai limiti stabiliti nel primo comma e alle suddivisioni e ripartizioni di fondi previsti nel terzo e quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153. La garanzia è assunta in via provvisoria dallo Stato sino all'entrata in esercizio degli impianti medesimi. A tale data è differito l'inizio dell'ammortamento nella durata del quale sono ripartiti gli interessi di preammortamento a quota costante annuale comprensiva degli interessi di dilazione. Successivamente i comuni e loro consorzi rilasceranno deleghe di pagamento nel limite di un terzo delle entrate previste nel progetto.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

ALESSANDRO TESSARI. Ricordo che la V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge nel testo appro-

vato dal Comitato ristretto a condizione che si preveda una spesa complessiva di 410 miliardi per il 1981, 470 per il 1982 e 730 per il 1983, con l'ulteriore condizione della soppressione del penultimo comma dell'articolo 10.

Questo articolo ha un andamento un po' contorto e complesso. Non c'è dubbio che gli incentivi per la produzione combinata di energia e calore vanno nella direzione dello spirito che informa questo provvedimento, cioè del risparmio energetico e dell'utilizzo e potenziamento delle fonti rinnovabili. Ci pare, come abbiamo fatto notare all'inizio della discussione generale, che l'esiguità del contributo degli incentivi per la produzione e la promozione di studi di fattibilità nel settore della produzione combinata di energia e calore dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che non è questo il punto su cui il Governo intende giocare la sua credibilità. Incombe infatti sulla esiguità degli stanziamenti previsti in tutti i settori delle fonti rinnovabili lo spauracchio dell'articolo 17, la grossa fetta di contributi che verranno erogati dall'ENEL ai comuni che favoriranno nei loro territori l'installazione delle centrali nucleari. Noi siamo convinti che stralciando quell'articolo si poteva dedicare maggiore attenzione, e quindi maggiori incentivi, a quel capitolo che va in direzione appunto di una delle prospettive che il provvedimento, almeno nei suoi enunciati di principio, voleva potenziare. Pertanto abbiamo presentato un emendamento per aumentare lo stanziamento complessivo. Non riteniamo che sia molto credibile il meccanismo, proposto al primo comma, di ripartizione per gli anni 1981, 1982 e 1983 e siamo dell'opinione che non solo vada modificato, ma che varrebbe anche la pena di concentrare il contributo per gli anni 1982 e 1983. Ho l'impressione che l'inserimento di una quota per l'anno 1981 sia molto sospetto. Se non dovesse esserci da parte del Governo nessuna modifica della impostazione generale e quindi della volontà, da una parte di dare una minima attenzione a tutto il settore

delle fonti rinnovabili e della cogenerazione e dall'altra di dare impulso indirettamente all'installazione di centrali nucleari, l'intero provvedimento diventerebbe molto poco credibile e non inserirebbe prospettive reali di potenziamento delle fonti rinnovabili così come noi avremmo voluto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roccella e Tessari hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma le parole: 5 miliardi, 3 miliardi e 2 miliardi sono rispettivamente sostituite con le parole: 10 miliardi, 6 miliardi e 4 miliardi.

Gli onorevoli Postal e Frasnelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma, le parole: province autonome.

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Moschini hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: e comuni o loro consorzi aggiungere le parole: e associazioni.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marraffini, Brini e Cacciari hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: del 50 per cento della spesa prevista aggiungere le altre: sono ad un massimo di 50 milioni.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Brini, Marraffini e Cacciari hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

Al contributo di cui al primo comma sono ammessi anche studi di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi di impianti per la liquefazione, stoccaggio e distribuzione di GPL e studi derivati dal metano, per la loro utilizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Gli onorevoli Roccella e Tessari hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: 150 miliardi, 120 miliardi e 50 miliardi rispettivamente con le parole: 300 miliardi, 200 miliardi e 120 miliardi.

Gli onorevoli Antoni, Marraffini e Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, dopo le parole: nella legge 23 aprile 1981, n. 153 aggiungere la frase: Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

MARRAFFINI. Lo ritiro, in quanto ricade nel parere negativo espresso dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Balestracci ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: loro aziende e società aggiungere le parole: alle imprese di cui all'articolo 5, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Gli onorevoli Milani e Gianni hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

Lo stesso obbligo vale per gli autoproduttori sia municipali sia privati che intendano ottenere benefici statali.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marraffini, Brini e Cacciari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

« Per l'utilizzazione delle risorse geotermiche a bassa temperatura, di cui non

sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, l'ENEL è tenuta a stipulare con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 ed all'articolo 12 convenzione per la cessazione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di ricerca e coltivazione.

Le convenzioni saranno conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, sentite le regioni interessate. La convenzione tipo dovrà contenere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto dei costi della concessione e della ricerca, dei costi degli idrocarburi e del risparmio conseguibile ».

ALESSANDRO TESSARI. Praticamente, ho già illustrato i miei emendamenti parlando dell'articolo nel suo complesso e non è il caso che impieghi ulteriore tempo a questo punto.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il mio primo emendamento prevede di aggiungere, dopo le parole « e comuni o loro consorzi », le altre « e associazioni »: si tratta in sostanza della ripetizione di un concetto precedentemente approvato.

Il mio secondo emendamento reintroduce il tetto massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica, già previsto dal Senato e successivamente scomparso nel testo della Camera, forse per una dimenticanza.

Avverto subito che ritiriamo il nostro terzo emendamento, che riguarda la questione già discussa da tempo in questa Commissione circa gli studi di fattibilità tecnico-economica, i progetti esecutivi di impianti per la liquefazione, lo stoccaggio e la distribuzione del GPL e studi derivati dal metano, per la loro utilizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto presidenziale n. 218. In sede di discussione del piano generale di metanizzazione del Mezzogiorno, avremo occasione di reintrodurre tale questione.

L'emendamento Antoni è ritirato, se ben ho compreso.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

L'articolo aggiuntivo 10-bis riguarda materia di competenza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, salvo eccezioni per installazioni determinate. Si prevede l'uso di pozzi di cui l'ENEL oggi detiene le concessioni, che non sono utilizzati ed utilizzabili per la produzione dell'energia elettrica, perché manca uno strumento normativo; non sono utilizzati nemmeno per usi civili. Nulla è sottratto all'ENEL per la produzione di energia elettrica, dato che i fluidi considerati non possono essere utilizzati a questo fine. Le condizioni per la cessione saranno fissate dal ministro dell'industria, sentite le regioni interessate; il prezzo della cessione terrà conto dei costi e del risparmio conseguito.

Praticamente, è un'anticipazione della nostra proposta di legge sulla geotermia.

NELLO BALESTRACCI. Sembrerebbe ovvio fare uno sforzo verso i soggetti interessati alla produzione ed al ricupero del calore derivante da questi procedimenti, e probabilmente occorrerebbe anche introdurre altri soggetti titolari di aziende. Le industrie elettriche che non sono soggette alla nazionalizzazione perché rientranti nel limite di quindici milioni di kwh, hanno problemi di utilizzazione complessiva di tutto quello che si produce: vanno quindi benissimo i comuni che sono titolari di queste piccole utenze elettriche, e così i consorzi e via di seguito; sarebbe tuttavia limitativo escludere le aziende elettriche minori non nazionalizzate.

PRESIDENTE. Sono contrario all'emendamento Roccella, perché aumenta lo stanziamento senza la necessaria copertura.

Sono favorevole all'emendamento Postal; agli emendamenti Cerrina Feroni relativi all'inserimento delle associazioni, dopo i comuni ed i loro consorzi, ed alla previsione del tetto dei 50 milioni.

Ripeto che l'emendamento Antoni (relativo alla Cassa depositi e prestiti) è ritirato, ed altrettanto dicasi per quello sullo stoccaggio e la distribuzione del GPL.

Per quanto riguarda l'articolo 10-bis dell'onorevole Cerrina Feroni ed altri, ricordo che il Governo ha comunicato l'intenzione di presentare uno specifico disegno di legge sulla geotermia: se i presentatori non intendono riesaminare le loro posizioni, esprimo parere favorevole.

Sono contrario, inoltre, all'emendamento Balestracci: le imprese considerate utilizzano per il loro funzionamento l'olio combustibile, ed è una cosa contraria allo spirito della legge assegnare un contributo a chi effettua tale utilizzo. Questo disegno di legge infatti incentiva l'energia rinnovabile, non l'utilizzo di olio combustibile o derivati dal petrolio.

NELLO BALESTRACCI. Esattamente il contrario di quanto si dice nel primo comma.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già illustrato da lei, onorevole Balestracci.

GIANFRANCO ALIVERTI. Stiamo parlando dell'articolo che riguarda la produzione combinata di energia e calore. Queste piccole imprese sarebbero facoltizzate ad un miglior utilizzo dei residui derivanti dalla produzione di energia elettrica e sarebbero incentivate a presentare studi per la migliore utilizzazione del calore residuo.

PRESIDENTE. Avevo capito diversamente; con questo spirito do parere favorevole all'emendamento Balestracci.

NELLO BALESTRACCI. Rispetto all'articolo 10-bis, anche per gli aspetti che si possono rilevare in Toscana, includerei la gestione in questione anche alle aziende agricole che sono molto interessate rispetto al settore delle coltivazioni in serra; naturalmente non significa che una azienda agricola si possa in questo modo classificare con le stesse imprese che stiamo considerando.

PRESIDENTE. Si tratta di questione già prevista nell'articolo 12.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

Per quanto riguarda la proposta di aumentare la spesa da 5 a 10 miliardi è evidente che se vogliamo procedere a tale aumento dobbiamo diminuire qualche altra voce.

GIANFRANCO ALIVERTI. Forse potremmo procedere all'aumento in questione diminuendo lo stanziamento previsto al secondo comma da 420 a 415 miliardi.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Chiedo all'onorevole Balestracci se non ritenga, in questa logica, di modificare anche l'ultimo comma di questo articolo che prevede l'obbligo per l'ENEL di includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche ed in quelle esistenti, sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto.

ALFREDO MARRAFFINI. Visto che può servire rientrare in una logica formale, mi chiedo se non dobbiamo valutare gli emendamenti in rapporto al secondo comma, ed in particolare alla potenza della rete di distribuzione. Mi chiedo inoltre dove si possa collocare la norma che reca la seguente formulazione: « la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata dall'utenza ».

PRESIDENTE. I progetti che non hanno le caratteristiche indicate non possono ottenere i contributi.

ALFREDO MARRAFFINI. Abbiamo previsto un minimo di cinque MW; in questa direzione va tutta la logica dell'articolo. Ma una volta stabilito che questi sono i criteri, riportare in discussione ciò che ha affermato l'onorevole Balestracci mi pare in contraddizione con il secondo comma di questo articolo.

PRESIDENTE. Se questi autoproduttori non possiedono i requisiti previsti dal secondo comma, non potranno ottenere i contributi. Gli enti a cui ci si riferisce sono in realtà imprese che producono o

distribuiscono energia per l'utilizzo del calore residuo.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'emendamento Balestracci avanzo perplessità legate al fatto che, essendo stato tale emendamento presentato all'ultimo momento, non mi è stato possibile fare una valutazione approfondita. In linea di principio, mi sembra che possa essere accolto, in quanto credo che si muova nell'ordine delle finalità dell'articolo 10; tuttavia, devo far presente qualche perplessità data la mancanza delle opportune valutazioni tecniche. Per quanto riguarda l'emendamento Roccella, mi pare che il suo contenuto sia già compreso nel subemendamento Aliverti.

Per l'emendamento Postal vale quanto già detto a proposito del precedente articolo. Quindi, il parere è favorevole.

Sono favorevole anche agli emendamenti presentati dall'onorevole Cerrina Feroni.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 10-bis Cerrina Feroni, faccio presente quanto ha già anticipato il relatore, e cioè che il Governo ha predisposto un disegno di legge *ad hoc* sulla geotermia, proprio perché era nelle intese, anche al Senato, che la geotermia avesse un trattamento a parte. Mi risulta anche che nel bilancio dello Stato sia prevista una somma apposita per la geotermia. Quindi, il Governo sarebbe favorevole ad un rinvio a quella sede della trattazione di questo argomento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Roccella come subemendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Postal.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni relativo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella relativo al terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Balestracci.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Milani è decaduto.

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni relativo alla geotermia.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione del penultimo comma dell'articolo 10.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Progetti dimostrativi).

È autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 35 miliardi nell'anno 1982 e di lire 16 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme delibera del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservata alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.

Avverto che, per corrispondere al parere emesso dalla V Commissione bilancio, la previsione di spesa andrà rimodulata come segue: 10 miliardi per il 1981, 20 miliardi per il 1982 e 21 miliardi per il 1983.

Gli onorevoli Roccella e Tessari hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: lire 41 miliardi, 30 miliardi e 11 miliardi rispettivamente con le seguenti: 100 miliardi, 70 miliardi e 30 miliardi.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente comma, sono delegate ad erogare i relativi contributi nel limite del 30 per cento della spesa preventivata.

Gli onorevoli Postal e Abete hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « impianti dimostrativi », sopprimere le seguenti: « anche nel settore agricolo ».

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Marrafini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: impianti dimostrativi, aggiungere: per la utilizzazione delle fonti energetiche, di cui all'articolo 1.

Gli onorevoli Milani e Gianni hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma sostituire le parole: potrà richiedere con la seguente: richiederà.

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

La presentazione, la verifica e l'approvazione dei progetti di fattibilità dei siste-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

mi di cui al precedente comma è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione delle centrali.

Poiché nessuno dei proponenti è presente, si intende abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Postal e Abete hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma le parole: È autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 35 miliardi nell'anno 1982 e di lire 16 miliardi nell'anno 1983 *sono sostituite con il seguente:* È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi e 500 milioni in ragione di lire 29 miliardi e 500 milioni nell'anno 1982.

ALESSANDRO TESSARI. Con il primo dei nostri emendamenti chiediamo in pratica il raddoppio dei contributi per i progetti dimostrativi. Siccome lo spirito che informa il provvedimento è soprattutto quello del risparmio energetico e del potenziamento e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ed è indirizzato all'incentivazione di dispositivi o prototipi a basso consumo energetico, tutti gli sforzi economici e gli incentivi devono essere destinati a studi e a progetti che vadano in questa direzione. Pertanto proponiamo che vi sia un segno tangibile di questa volontà che, per altro, contrasta con altri articoli del provvedimento in cui è chiaro l'intendimento del Governo di favorire le energie cosiddette dure.

Con il secondo emendamento che abbiamo presentato vogliamo che il contributo di cui al primo comma sia erogato nel limite del 30 per cento della spesa preventivata anche perché, trattandosi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico, pensiamo che si debba allargare la rosa degli interventi e che non si debba pertanto superare il 30 per cento della spesa documentata. I nostri due emendamenti sono in pratica correlati: da una parte si vuole aumentare la disponibilità finanziaria complessiva e dall'altra abbassare la quota percentuale di

rimborso per ammettere al beneficio previsto il maggior numero di soggetti.

GIANCARLO ABETE. Gli emendamenti da noi presentati sono strettamente collegati a quelli che proporremo al successivo articolo 12, per cui ne farò una illustrazione complessiva. Con il primo degli emendamenti si vogliono sopprimere le parole « anche nel settore agricolo », al primo comma dell'articolo 11. Il secondo tende a modificare la previsione della spesa ed è strettamente collegato ad un emendamento all'articolo 12 che prevede una riserva di 500 milioni per il piano dimostrativo nazionale che dovrebbe essere presentato dal ministro dell'agricoltura, come nella formulazione del Senato. Non vi è alcuna modifica in termini economici, ma solo uno spostamento di una somma da un articolo all'altro.

Per completare il quadro devo anche dire che è mia intenzione presentare un emendamento all'articolo 12 in base al quale il 10 per cento delle somme indicate nell'articolo stesso venga riservato ad impianti dimostrativi di aziende agricole singole o associate. Quindi tutta la logica che muove questi quattro emendamenti è quella di recuperare uno spazio per i piani dimostrativi nazionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, senza che vi sia impegno di spesa.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'unico emendamento da me presentato all'articolo 11 propone di ripristinare, al primo comma, la dizione adottata nel testo pervenutoci dal Senato (impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche, di cui all'articolo 1) che a me sembra maggiormente esplicativa. Infatti così come è impostato ora il testo potrebbe fare riferimento ad impianti dimostrativi di qualsiasi natura.

Dal momento che ho preso la parola vorrei fare anche un'altra osservazione. Il secondo comma prevede che il contributo sia concesso nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria su con-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

forme delibera del CIPE: si richiede la delibera del CIPE per ogni atto di concessione o, come sarebbe più giusto, si fa riferimento ad una delibera di carattere generale che fissi criteri e priorità?

PRESIDENTE. Dal momento che si tratta di contributi dimostrativi credo che debba esserci una delibera per ogni atto.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non è preferibile pensare ad una delibera del CIPE che fissi dei criteri per i soggetti di questi impianti dimostrativi, lasciando che sia il Ministro dell'industria ad erogare di volta in volta i contributi?

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Gli impianti dimostrativi possono essere molto diversi gli uni dagli altri proprio perché impianti dimostrativi e non si può adottare lo stesso metro che si usa per altri tipi di interventi. D'altra parte, presumibilmente, gli impianti dimostrativi saranno anche molto pochi e quindi non dovrebbero sorgere problemi. Forse sarebbe più complicato emanare una norma generale che esaminare singoli progetti.

FRANCESCO ROCCELLA. Vorrei avanzare un suggerimento per il perfezionamento del testo: secondo me sarebbe bene eliminare quel « conforme » riferito alla delibera del CIPE. A cosa dovrebbe essere conforme?

PRESIDENTE. L'onorevole Roccella ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: conforme.

Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento tecnico.

Venendo ai vari emendamenti illustrati devo dire che come relatore esprimo parere contrario sull'emendamento Roccella al primo comma perché, come abbiamo già altre volte detto, lo stanziamento è

stato fissato dalla Commissione bilancio in base alle disponibilità finanziarie.

In seguito alle spiegazioni fornite dai proponenti e cioè che deve essere esaminato in correlazione al successivo articolo 12, esprimo parere favorevole sullo emendamento Postal e Abete al primo comma dell'articolo 11. Mi dichiaro egualmente favorevole alla soppressione delle parole « anche nel settore agricolo » in quanto i progetti dimostrativi ad esso relativi sono contemplati nell'articolo 12. Conseguentemente, invece di 51 miliardi lo stanziamento diventa di 50 miliardi e 500 milioni.

ALFREDO MARRAFFINI. Perché vogliamo separare gli impianti dimostrativi dell'agricoltura da quelli dell'industria?

PRESIDENTE. Dal momento che un intero articolo viene riservato alla individuazione degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo, mi sembra giusta l'osservazione di inserire in questo contesto anche gli impianti dimostrativi per l'agricoltura.

ALFREDO MARRAFFINI. In questo testo vi sono altri articoli in cui vengono presi in considerazione sia il settore agricolo sia quello industriale ed io credo che gli impianti dimostrativi debbano essere presi in esame tutti nel medesimo articolo. L'unico risultato di una separazione sarebbe che agli impianti dimostrativi nel settore agricolo andrebbero solamente 500 milioni su un totale di 51 miliardi, cosa che mi sembra inaccettabile. Pensiamo, tanto per fare un esempio, alle serre o alle grosse stalle, nelle quali si potrebbe utilizzare il liquame per la produzione di metano e rendiamoci conto di quanto soffrirebbe, non essendoci nulla di disposto, il settore agricolo in conseguenza di una simile suddivisione.

PRESIDENTE. Credo che lo spirito che abbia indotto i due presentatori a proporre un simile trasferimento sia che mentre l'articolo 11 parla di impianti dimostrativi o di prototipi presentati da im-

prese o loro consorzi, per quanto riguarda il settore agricolo e forestale è il Ministro dell'agricoltura che predispone un primo impianto dimostrativo a carattere nazionale volto allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Proprio per questo primo piano agricolo a carattere nazionale i proponenti vorrebbero autorizzare la spesa di 500 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura.

FRANCESCO ROCCELLA. Se è così, e la cosa è estremamente interessante, diciamo con una voce di finanziamento *ad hoc*.

GIORGIO POSTAL. L'onorevole Citaristi ha colto esattamente il significato del trasferimento dall'articolo 11 all'articolo 12. I 500 milioni devono consentire al Ministero dell'agricoltura la impostazione di un piano dimostrativo. Mi pare che ci siano due considerazioni di fondo da fare; la prima è che il settore agricolo può essere considerato uno dei settori nei quali più efficace potrà essere l'intervento volto al contenimento dei consumi energetici ed al risparmio, oltre che alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La seconda è che il settore agricolo presenta aspetti diversi da quello industriale; certamente la possibilità di intervento nel settore agricolo rispetto a quello industriale è meno efficace nel caso in cui non vengano messi in atto determinati strumenti che invece rendono più snella la situazione industriale.

Ritengo che sia un fatto importante consentire al ministro dell'agricoltura la predisposizione di questi piani ai quali si riferisce l'articolo 11 e che dovrebbero essere messi in atto esclusivamente da imprese industriali.

Lo spirito dell'emendamento presentato all'articolo 12 è quello di predisporre un programma complessivo che possa dare efficacia dimostrativa nei confronti, appunto, del settore in questione.

PRESIDENTE. Come relatore mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Cerrina Feroni e con-

trario a tutti gli altri. Sono inoltre favorevole all'emendamento Roccella, ma solo per quanto riguarda la parte in cui si prevede la limitazione del contributo al 30 per cento della spesa documentata.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Poiché gli onorevoli Milani e Gianni non sono presenti si intende che abbiano rinunciato al loro emendamento.

Pongo in votazione il primo emendamento Roccella sul quale Governo e relatore hanno espresso parere negativo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Postal, sul quale hanno espresso parere negativo Governo e relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Postal.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella al secondo comma, di carattere tecnico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella al secondo comma limitatamente alla parte: « nel limite del 30 per cento della spesa preventivata ».

(È approvato).

Dobbiamo ora porre in votazione la restante parte dell'emendamento Roccella al secondo comma.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

ALESSANDRO TESSARI. A nome del gruppo radicale chiedo che l'emendamento sia votato mediante scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Roccella al secondo comma.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	1
Voti contrari	25

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Giancarlo Abete, Gianfranco Aliverti, Giovanni Amabile, Nello Balestrucci, Franco Bonferroni, Luigi Boggio, Federico Brini, Paolo Broccoli, Massimo Cacciari, Lorenzo Cappelli, Giuseppe Cerri, Gianluca Cerrina Feroni, Severino Citaristi, Michele Graduated, Antonio Laforgia, Enrico Manca, Alfredo Marraffini, Francesco Merloni, Vito Napoli, Mauro Olivi, Giorgio Postal, Franco Proietti, Emilio Pugno, Milena Sarri Trabujo, Alessandro Tessari, Ivonne Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo).

« Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica

da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Il predetto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 6 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 7, terzo comma ».

ALESSANDRO TESSARI. L'articolo è molto positivo nello spirito e nell'impianto generale in quanto va proprio in direzione del potenziamento delle fonti rinnovabili, che è uno dei due motivi per i quali si è predisposto questo provvedimento, e

in modo particolare in direzione del potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo. Ho visto che gli onorevoli Abete e Postal hanno predisposto un emendamento per la individuazione della possibilità di predisporre un piano dimostrativo nazionale volto allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo e forestale, e questo mi pare rientri in una logica corretta per dare all'agricoltura ed al settore forestale un impulso di cui certamente hanno bisogno; ma a questo punto mi pare ridicolo ed incongruente con lo spirito dell'articolo 12 e dell'intero provvedimento lo stanziamento a disposizione per gli incentivi in questo settore.

Se pensiamo che complessivamente a disposizione di questo delicato intervento per gli anni 1982 e 1983 praticamente ci sarà, con la modifica adesso proposta, un pacchetto di cento miliardi — cifra probabilmente inferiore a quella che l'ENEL assegnerà ai tre o quattro comuni sul cui territorio verranno installate le centrali nucleari — ci rendiamo subito conto della malafede del Governo nel perseguire certi obiettivi. Se veramente crediamo nell'impianto di fondo di questa legge è infatti chiaro che per il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili nei settori agricolo e forestale non possiamo stanziare per due anni meno di quello che verrà dato a tre o quattro comuni come tangente per l'accettazione delle centrali nucleari. Questo rende poco credibile l'impianto complessivo della legge ed è per ciò che noi abbiamo proposto il raddoppio per gli anni 1982 e 1983 del pacchetto complessivo dello stanziamento a disposizione per gli incentivi. In altre parole proponiamo che sia riservata per questo intervento la disponibilità finanziaria per il 1982 e il 1983 di 200 miliardi di lire (100 miliardi per ognuno degli esercizi), in modo che sia possibile rendere concreto l'intervento stesso. Siamo cioè contrari ad erogazioni di tipo assistenziale e tendiamo invece a rendere concreti interventi che possono proficuamente concorrere a raggiungere l'obiettivo finale del provvedimento, cioè quello del risparmio

energetico e del potenziamento delle fonti rinnovabili.

Pertanto invitiamo a prendere in considerazione l'opportunità di modificare in questo senso lo stanziamento complessivo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abete e Postal hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'inizio dell'articolo i seguenti due commi:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, predispone un primo piano dimostrativo nazionale volto allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo e forestale.

Per la formazione di tale piano è autorizzata nell'anno 1982 la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Gli onorevoli Roccella e Tessari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma sostituire le parole: lire 60 miliardi e lire 66 miliardi rispettivamente con le parole: lire 100 miliardi e lire 100 miliardi.

Al quarto comma sostituire le parole: 6 miliardi e 12 miliardi rispettivamente con le parole: 20 miliardi e 20 miliardi.

L'onorevole Abete ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

Il 10 per cento delle somme indicate nei precedenti commi è riservato ad impianti dimostrativi di aziende agricole singole e associate.

Gli onorevoli Postal e Frasnelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, quinto comma, sono soppresse le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Marrafini hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: articolo 7 aggiungere: (secondo, terzo e quarto comma).

GIANCARLO ABETE. Vi sono due problemi uno di sostanza e l'altro di coordinamento formale tra l'articolo 11 e l'articolo 12.

La logica che muove questi due emendamenti è quella che ritiene non sufficiente affidare al settore agricolo soltanto il risparmio energetico; per questo motivo riteniamo che una parte degli incentivi previsti dall'articolo 12 possano essere predisposti dal ministro dell'agricoltura, riservando il 10 per cento delle somme previste dall'articolo ad impianti dimostrativi di aziende agricole singole o associate.

ALESSANDRO TESSARI. Gli emendamenti da noi presentati sono stati già illustrati nel corso della discussione sull'articolo.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Vorrei brevemente esprimere il nostro giudizio e la nostra posizione sugli emendamenti presentati dall'onorevole Abete. Devo dire innanzi tutto che al precedente articolo 11 è stato respinto un emendamento che modificava la spesa, nel senso di trasferirla al successivo articolo per il finanziamento del piano dimostrativo nazionale, con la conseguenza che questo finanziamento dovrebbe eventualmente essere ritagliato all'interno dello stanziamento di cui all'articolo 12, per cui non si tratta di un problema di coordinamento a questo punto, ma di spesa. Inoltre la scelta che abbiamo fatto in sede di Comitato ristretto è stata pragmatica, cioè eliminare ogni questione relativa ai piani — nella prima parte del provvedimento ce ne era uno, relativo all'industria. Avendo scelto l'altra strada, che qui è riproposta, ma soltanto per l'agricoltura, non vi sarebbe coerenza con la scelta fatta nei primi articoli.

Per quanto riguarda poi i finanziamenti di impianti dimostrativi di aziende agricole singole o associate, se ne parla senza considerare che questi impianti sono fatti dall'industria anche per il settore agricolo. Le aziende agricole hanno solo il compito di tradurre quei progetti che l'industria promuove e sviluppa e per i quali riceve i contributi. Si tratta di una logica che non è coerente con l'impostazione che abbiamo voluto dare agli articoli 11 e 12.

GIANCARLO ABETE. Vorrei chiarire che per il settore agricolo la situazione è diversa da quella per il settore industriale. L'esigenza di partecipazione del ministero può essere maggiore rispetto all'industria che ha maggiori risorse interne.

GIORGIO POSTAL. Vorrei precisare allo onorevole Cerrina Feroni che lo spirito dell'emendamento che prevede che il 10 per cento delle somme siano destinate ad impianti dimostrativi nel settore agricolo è diverso da quello dell'articolo 11. È vero che i progetti dimostrativi possono essere affidati, e quindi finanziati, al settore industriale, e sono predisposti da imprese industriali, ma è altrettanto vero che possono esserci imprese agricole che attuano determinati progetti dimostrativi. Ovviamente il soggetto che richiede l'agevolazione nel settore agricolo per la definizione del progetto dimostrativo non può che essere l'impresa agricola singola o associata. Se pensiamo a certi settori nel campo delle energie rinnovabili, credo che questo sia abbastanza evidente. L'attuazione di progetti dimostrativi può essere fatta da imprese agricole sulla base di tecnologie messe a disposizione dalle imprese industriali. Mi pare vi sia una logica abbastanza precisa nel riservare una parte delle agevolazioni a progetti dimostrativi adottati da imprese agricole.

ALFREDO MARRAFFINI. Ritengo che vi sia, signor Presidente, una difficoltà di collegamento tra i diversi momenti della discussione. In molte occasioni bisogna veramente fare uno sforzo di memoria,

considerato il tempo che è trascorso. Ricordo con precisione che, non da parte nostra, ma da parte del collega Aliverti fu detto chiaramente, e noi lo condividiamo, che era necessario superare una specie di religione che riguardava i piani dimostrativi. Fu fatta una certa scelta che venne poi trasferita negli articoli 11 e 12. In quest'ultimo, modificato profondamente, sono stati previsti contributi in conto capitale e in conto interesse per la realizzazione degli investimenti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili. La logica è stata quella di vedere da una parte le industrie che producono queste tecnologie e dall'altra di mettere in condizioni le aziende di poter utilizzare e acquisire queste nuove tecnologie e aiutarle sul serio a trasformarle sul piano pratico. Se questa scelta non risponde più alla logica che abbiamo inteso seguire, rimettiamo tutto in discussione; ma se la scelta di allora è ancora ferma, pensare che i piani dimostrativi siano più utili rispetto a come è strutturato attualmente l'articolo 12, significa ritornare indietro.

GIANFRANCO ALIVERTI. Condivido le considerazioni dell'onorevole Marraffini sia perché dobbiamo ricollegarci all'impianto generale che abbiamo inteso dare a questo provvedimento, sia perché in effetti i ministeri cointeressati alla gestione e alla erogazione dei contributi sono sostanzialmente tre: il Ministero dell'industria, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura, ciascuno per la parte di propria competenza. Però non abbiamo privilegiato il Ministero dell'industria neanche ad un compito di sintesi, perché tutte le direttive per l'impiego delle somme previste sono state rimesse al CIPE il quale, appunto come prevede l'articolo 2, emana le direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici e di intervento, su proposta del ministro dell'industria, sentiti il ministro dell'agricoltura, il ministro della ricerca scientifica, le regioni e le province autonome. Prevedere che il ministro dell'agricoltura abbia il compito di predisporre il piano dimostrativo non

solo significa non condividere la impostazione che abbiamo inteso dare al provvedimento, ma enfatizzare anche al cospetto delle altre istituzioni il compito di questo Ministero. Di conseguenza, salvaguardato lo spirito — che mi sembra di condividere — che comunque venga attribuita particolare rilevanza a questo settore, credo si debba intervenire perché venga rimossa la proposta di conferire al Ministero dell'agricoltura il compito di predisporre un piano dimostrativo; deve invece essergli mantenuto il compito di predisporre idonee iniziative affinché, ad esempio, le regioni promuovano loro stesse piani dimostrativi volti allo sviluppo delle fonti rinnovabili. In questo modo tutto resterebbe in uno spirito più consono alla legge e si salverebbero i compiti istituzionali del Ministero e delle regioni, fermo restando il fatto che 500 milioni non basterebbero neanche ad avviare uno studio di massima.

GIORGIO POSTAL. Resta il problema su cui esprimo una valutazione critica e vorrei sentire il parere della Commissione, cioè il problema della riserva per progetti dimostrativi nel campo agricolo. Una questione si riferisce al piano dimostrativo predisposto nella nostra ipotesi dal Ministero dell'agricoltura; l'altra, che ritengo molto più importante, alla riserva del 10 per cento per il settore agricolo in analogia a quanto disposto dall'articolo 11 per il settore artigianale.

GIANFRANCO ALIVERTI. In questo contesto si inserisce il mio subemendamento che prevede il conferimento di particolari compiti alle regioni stabilendo che: il Ministro dell'agricoltura e foreste ... predispone idonee iniziative affinché le regioni promuovano piani dimostrativi volti allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore agricolo e forestale.

GIORGIO POSTAL. Resta il fatto che lo articolo 11 prevede impianti dimostrativi anche nel settore agricolo — dal momento che il nostro emendamento che prevedeva la soppressione di questa indicazione è

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

stato respinto - mentre manca la predisposizione di una riserva, che potrebbe essere del 10 per cento.

PRESIDENTE. Per l'agricoltura sono disponibili 126 miliardi in conto capitale quindi il 10 per cento rappresenta una somma discreta.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Avendo approvato l'articolo 11 nel quale si dice che i progetti dimostrativi riguardano anche il settore agricolo, la riserva per la agricoltura dovrebbe essere inserita sempre in questo articolo 11. Inoltre, poiché una riserva del 10 per cento potrebbe anche essere punitiva e la quota potrebbe essere maggiore, si dovrebbe dire: « almeno del 10 per cento ».

PRESIDENTE. Ma l'articolo 11 è già stato approvato.

GIORGIO POSTAL. Ritiro l'emendamento relativo al piano da proporre da parte del Ministero dell'agricoltura e propongo che si dica: « Almeno il 10 per cento delle somme indicate nell'articolo 11 è riservato a impianti dimostrativi nelle aziende agricole singole o associate ».

PRESIDENTE. È una formulazione abbastanza anomala perché si vuole indicare nell'articolo 12 quale impiego debbano avere le somme stanziare con l'articolo 11. Poiché tale articolo già prevede una riserva del 10 per cento per le imprese artigiane sarebbe stato naturale inserire una analoga riserva anche per la agricoltura, ma questo mi sembra difficile da realizzare ora con l'articolo 12.

GIANCARLO ABETE. Ci può essere uno spostamento in termini quantitativi se lasciamo la misura del 10 per cento con riferimento all'articolo 11. Se lasciamo inalterato il discorso degli incentivi creiamo un vuoto per le aziende artigiane ed agricole.

GIORGIO POSTAL. Potremmo lasciare la riserva del 10 per cento. In questo caso le agevolazioni per i progetti dimostrativi fatti da imprese industriali sarebbero allargate anche al settore agricolo.

PRESIDENTE. Chi li finanzia questi progetti dimostrativi? Se si tratta di impianti sono già finanziati dall'articolo 12.

GIORGIO POSTAL. Mi riferisco a impianti dimostrativi; bisogna mantenere lo stesso meccanismo previsto dall'articolo 12.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Le domande le deve finanziare la provincia.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma che senso ha se un progetto è già finanziato?

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Gli impianti dimostrativi non possono essere adottati ma finanziati.

GIORGIO POSTAL. C'è solo un problema di riserva da fare per il settore agricolo.

GIANCARLO ABETE. È abbastanza difficile coordinare l'articolo 11 con l'articolo 12; il fatto che sia stato respinto un emendamento non giustifica la non accettazione della motivazione. È chiaro che è stata fatta una scelta per le operazioni dirette contro gli impianti dimostrativi.

Personalmente non ritengo molto stringente quella logica che preclude la possibilità di reperire 500 milioni su 10 miliardi.

PRESIDENTE. Esprimo parere negativo sugli emendamenti presentati dall'onorevole Roccella anche se apprezzo lo spirito degli stessi, come è stato illustrato dall'onorevole Tessari; per le note ragioni finanziarie devo però esprimere parere

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

contrario. Per quanto riguarda l'emendamento Abete relativo alla misura del 10 per cento da riservare ad impianti dimostrativi di aziende agricole, devo dire che vedo molte difficoltà oggettive, di inserire nell'articolo 12 un emendamento che in pratica è riferito all'articolo 11. Esprimo parere favorevole all'emendamento Postal.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roccella al terzo comma.

(È respinto).

Pongo votazione l'emendamento Roccella al quarto comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Abete aggiuntivo al quarto comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Postal, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerina Feroni aggiuntivo di un comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle 16,30. Avverto che alle ore 16 si riunirà l'ufficio di presidenza della Commissione per deliberare il programma di lavoro della Commissione stessa.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 17,45.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

ENRICO MANCA

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

(Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista).

« È autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batterie o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso anche per lo acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Il contributo è concesso nella misura del 30 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato, su domanda dei soggetti interessati, dalla Regione nel cui territorio è immatricolato il veicolo.

La Regione può a sua volta delegare la provincia competente.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento assegnato alla Regione sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro

delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, secondo comma ».

ALESSANDRO TESSARI. Questo articolo toglie un po' di serietà alla legge nel suo complesso ed anche alle sue ambizioni, legittime, almeno per quanto riguarda gli articoli iniziali, questo perché esso mette a disposizione un pacchetto di miliardi per poter dare qualcosa alle aziende municipalizzate, ma la situazione dei comuni italiani e delle aziende municipalizzate per quanto riguarda, per esempio, i trasporti urbani, ha bisogno di ben altri interventi, mentre ho d'altra parte l'impressione che la cifra stanziata sia talmente irrisoria da consentire soltanto ad alcuni privilegiati di accedere alla contribuzione.

Certamente l'impulso che sta alla base del provvedimento è meritorio data la validità del principio della conversione e sostituzione dei veicoli, soprattutto per il trasporto dei passeggeri; però per essere valido l'incentivo dovrebbe essere commisurato alla vastità dell'operazione, se veramente vogliamo indurre gli imprenditori a riconvertire il loro apparato produttivo in considerazione della diversificazione. È diverso metterci di fronte all'ente pubblico, che dovrebbe già essere sensibilizzato. È abbastanza improprio che noi ci si rivolga all'ente pubblico per chiedere di dimostrare sensibilità in questa direzione perché dobbiamo supporre che esso, in quanto gestisce le aziende municipalizzate, abbia già tale sensibilità. In questa ottica, dunque, noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 13: la spesa in esso prevista può

benissimo essere attribuita ad un altro articolo, ma a me pare veramente ridicolo che il potere pubblico qui dentro rappresentato abbia bisogno di fare appello all'ente pubblico decentrato quando molti di noi sono già presenti negli enti locali e credo abbiano tutti gli strumenti ordinari per rendere sensibili le rispettive amministrazioni affinché si attivino in direzione della riconversione.

Vorrei invitare i colleghi degli altri gruppi ad un minimo di decoro su questa questione. Forse l'unico punto dell'articolo che può avere un qualche valore è rappresentato dal terz'ultimo comma, in cui si dice che: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per lo utilizzo di alcool etilico o metilico in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole ». Poiché questo comma si muove nella direzione del discorso della progettazione potremmo mantenerlo. Per tutto il resto invito i colleghi ed il relatore a soprassedere.

L'emendamento che il gruppo radicale ha presentato al primo comma si propone di diminuire lo stanziamento ed io mi dichiaro disposto a ritirarlo qualora i colleghi accettassero lo spirito della mia osservazione.

ALFREDO MARRAFFINI. Io credo che questo articolo abbia una sua ragionevolezza: in Comitato ristretto ne abbiamo discusso abbondantemente, la nostra Commissione ha avuto un incontro alla FIAT e molti di noi hanno viaggiato su un pulman azionato, contemporaneamente, a gasolio e a trazione a batteria. Durante la visita alla FIAT ci fu spiegato che il risparmio relativo al consumo di gasolio di questo autobus era del 30 per cento e probabilmente l'esperimento avrà fatto ulteriori progressi. Resta il fatto che se non vi è la possibilità di acquistare questi mezzi a doppia trazione (gasolio e batteria che non ha necessità di essere ricaricata), diventa difficile allargare il loro mercato mentre chi come me crede in

questo tipo di risparmio energetico e si rende conto di cosa significhi, ad esempio, gestire il trasporto pubblico 24 ore su 24 in una grande città non se la sente di liquidare con tanta facilità questo articolo. Ritengo, infatti, che esso abbia un suo valore e che ci sia tutto l'interesse a che la ricerca progredisca.

ALESSANDRO TESSARI. Qui non si parla di sperimentazione ma di acquisto dei veicoli.

ALFREDO MARRAFFINI. Ma un piano dimostrativo bisogna pur farlo: se alcuni comuni acquisteranno due o tre mezzi di questo tipo e a fine mese faranno i conti del risparmio che essi consentono, si renderanno conto del loro valore, ma certo dobbiamo renderci conto che il cambiamento del parco macchine di un comune richiede delle somme non indifferenti.

GIANFRANCO ALIVERTI. Mi rendo conto che questo articolo, approvato nel testo predisposto dal Comitato ristretto, potrebbe, soprattutto al cospetto degli enti locali, suscitare grossa ilarità e quindi gettare un'ombra di discredito su tutto il provvedimento, e ciò non tanto per lo scopo che l'articolo 13 si propone, quanto per la esiguità dello stanziamento in esso previsto. Facendo i conti da modesto contabile o da ragioniere deduco che i 6 miliardi, che sono stanziati con una previsione di intervento nella misura del 30 per cento del costo dei veicoli, possono far arrivare ad un totale di 200-250 pratiche finanziate se si presume che il costo di un veicolo sia di 100 o 90 milioni, e quindi il contributo ammonti a 20 o 30 milioni.

Mi domando se sia opportuno lasciare immutato un articolo come questo, soprattutto con tale misura di finanziamento, oppure se non valga la pena di aumentare questo stanziamento portandolo almeno a 10 miliardi.

Personalmente, se ciò non è possibile, credo che valga la pena di sopprimerlo. Chiedo comunque al relatore di esprimere il suo parere sull'ipotesi di arrivare

ad una modifica del contributo diminuendolo dalla misura del 30 a quella del 20 per cento.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Credo di essere stato accusato dal collega Tessari di sostenere tesi non sempre obiettive in tema di energia; però debbo confessare che le argomentazioni dello stesso onorevole Tessari mi trovano d'accordo. Per altro ricordo che in sede di Comitato ristretto abbiamo molto lavorato sul testo che è stato approvato al Senato.

In un primo tempo si era avanzata la ipotesi di « cancellare » questo articolo che ci sembrava assurdo, poi si è trovata la via di mezzo che permette di estendere i contributi anche alle aziende municipalizzate. Non mi nascondo che le argomentazioni portate dal collega Tessari sono obiettive; infatti i 6 miliardi stanziati per 19 regioni danno singolarmente ad ognuna di esse una disponibilità di 300 milioni. Per esempio, la mia regione ha 9 province e 300 milioni divisi per 9 sono veramente pochi. In questo modo rischiamo di dare contributi assolutamente insufficienti.

Le argomentazioni portate da altri colleghi, quali l'onorevole Aliverti, hanno pure un loro fondamento: o aumentiamo questo stanziamento o aboliamo l'intero articolo. Il contributo nella misura del 20 per cento poteva essere una soluzione che comunque non risolve interamente il problema.

Per questi motivi il relatore, anche per non cadere in contraddizione con gli impegni presi in sede di Comitato ristretto, si rimette alla Commissione.

ALESSANDRO TESSARI. Mi chiedo se non sia possibile rovesciare la logica dell'intervento nel senso di darlo ai produttori invece che ai consumatori. Trovo più logico dare aiuti di questo genere alle industrie per metterle in grado di produrre mezzi che abbiano una certa innovazione tecnologica.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Questi aiuti sono già previsti nell'articolo 11.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

GIANLUCA CERRINA FERONI. Confermo quanto detto dall'onorevole Marraffini. Secondo noi è opportuno mantenere l'articolo in questione, tenuto conto del fatto che l'abrogazione dello stesso può creare conflitti e contraddizioni con l'altro ramo del Parlamento.

Credo che si possa accogliere quanto prospettato dall'onorevole Aliverti riducendo il contributo alla misura del 20 per cento ed incrementando lo stanziamento fino ad un totale di 10 miliardi.

Siamo dell'opinione che questo contributo possa essere concesso nell'ambito di un programma di sostituzione di questi veicoli a trazione tradizionale con altri a trazione elettrica o mista, che abbia uno spettro d'azione regionale.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le affermazioni dell'onorevole Tessari in linea di principio sono giuste, ma in pratica vediamo che veicoli di questo genere hanno difficoltà ad affermarsi. Ad una disponibilità da parte dell'industria a fornirli, non vi è una adeguata rispondenza dell'utente, in questo caso delle aziende municipalizzate, ad orientarsi in questa direzione. Forse occorrerebbe una campagna promozionale e un contributo di sostegno da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché sono in corso votazioni in aula, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 18,45.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SEVERINO CITARISTI

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 13 concordato tra i diversi gruppi:

« È autorizzata la spesa di 18 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per l'anno

1981, 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica o tradizionale, di costruzione nazionale ».

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo insiste sul mantenimento dell'articolo perché ritiene che con i previsti contributi si possa incentivare l'utilizzo dei veicoli di cui all'articolo stesso, l'uso dei quali è senz'altro da sostenere, anche sotto l'aspetto ecologico. Le osservazioni fatte da molti colleghi circa l'esiguità delle somme stanziare sono certamente fondate e il Governo è disponibile ad aumentarle, recuperando eventualmente fondi da altre parti. Sono favorevole alla soppressione del riferimento alla delega alle province da parte delle regioni, relativamente alla concessione del contributo, che aveva un senso nel testo approvato dal Senato in quanto i contributi andavano anche a privati, mentre nel testo attuale in cui sono previsti contributi solo per le aziende pubbliche, è del tutto superfluo. Per quanto riguarda il comma che prevede che il ministro dell'industria predisponga un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole, chiedo alla Commissione se non ritenga che il piano dimostrativo non debba riguardare solo l'utilizzo di alcool in miscela con benzina, ma anche di alcool da solo.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Anche in miscela con benzina.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. C'è un'ampia documentazione, che

fornirò alla Commissione, di veicoli a trazione, sia autovetture che autobus, a solo alcool. La prima industria in Brasile che li ha prodotti è la FIAT. In quel paese il 15-20 per cento di automezzi in funzione è azionato da motore alimentato con alcool. In Brasile, poi, non c'è la benzina soltanto, è miscelata con alcool.

ALESSANDRO TESSARI. Si tratta di uno stanziamento talmente diluito che non può essere utile a nessuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo del primo comma concordato tra i diversi gruppi.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi i due emendamenti presentati dal deputato Roccella e il primo emendamento presentato dal deputato Cerrina Feroni.

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni aggiuntivo al terzo comma.

(È respinto).

L'onorevole Gianfranco Aliverti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il contributo è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato sulla base delle norme e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su domanda dei soggetti interessati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Moschini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma:

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Citaristi, ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, dopo le parole: lo stanziamento, sopprimere le parole: assegnato alle regioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ottavo comma, dopo le parole: etilico o metilico, aggiungere la seguente: anche.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Citaristi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per chiarezza, do lettura dell'articolo 13 nel testo che risulta dalle modifiche testé apportate:

ART. 13.

(Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista).

« È autorizzata la spesa di 18 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1981, 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle

aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica o tradizionale, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Il contributo è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato sulla base delle norme e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su domanda dei soggetti interessati.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso e come risulta dalle modifiche apportate.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura.

ART. 14.

(Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti).

« È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1982 e di 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e a società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali, o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario o del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto la ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nel-

la misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ».

Gli onorevoli Robaldo e Balestracci hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: articolo 4 aggiungere le altre: nonché le imprese di cui all'articolo 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

NELLO BALESTRACCI. Vi sono centrali idroelettrici di potenza anche limitata, al di sotto di 15 milioni di Kwh per anno, che sono state nazionalizzate, ma che l'ENEL ha lasciato praticamente inutilizzate. Se la disposizione del secondo comma è comprensiva anche di queste, l'emendamento è perfettamente inutile, ma occorre una precisazione in proposito. Se invece non fossero ricomprese in tale ambito anche queste centrali elettriche di potenza limitata, comunque quelle che non sono rientrate nel processo di nazionalizzazione, allora la presentazione dell'emendamento è giustificata.

PRESIDENTE. Così come è formulato l'emendamento non è accettabile perché l'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non distingue tra produttori di energia idroelettrica e produttori di energia con olio combustibile. In base all'emendamento presentato i contributi verrebbero dati anche a questi ultimi.

NELLO BALESTRACCI. Non è nello spirito né dell'emendamento né dell'articolo. La nostra preoccupazione è che vi sono centrali che sono state lasciate andare in disuso.

PRESIDENTE. Ma anche per queste è previsto il contributo, quando vengono riattivate. Nel numero 1 del primo com-

ma vengono previste, per la concessione del contributo, iniziative di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino la concessione di piccole derivazioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso, mentre nel secondo comma sono ricompresi quei soggetti che vogliono costruire nuovi impianti o potenziare gli impianti esistenti per l'utilizzo in proprio dell'energia o per cederla in tutto o in parte all'ENEL.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'essenziale è che si tratti di concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

VITALE ROBALDO. Se lo spirito della norma è di ricomprendere nelle agevolazioni anche le imprese di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, limitatamente a quelle titolari di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, ritiro il mio emendamento.

NELLO BALESTRACCI. Anche io.

PRESIDENTE. Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 40 miliardi nell'anno 1982 e di 30 miliardi nell'anno 1983, *con le seguenti:* 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Autoproduzione).

« Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL ai sensi

dell'articolo 4, numeri 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e sulle concessioni per le quali l'Ente predetto non si è avvalso della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Gli onorevoli Milani e Gianni hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 15 è soppresso.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'onorevole Balestracci ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il limite di 15 milioni di chilovattora per anno, di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è elevato a 60 milioni di chilovattora per anno per l'energia elettrica prodotta da fonti diverse dall'olio combustibile.

Nel medesimo limite non è computabile l'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1.

Per l'energia elettrica prodotta con olio combustibile tale elevazione è accordata a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un piano di trasformazione degli impianti da olio combustibile, a carbone o cogenerazione di altre fonti rinnovabili e che

entro tre anni dall'approvazione del progetto provvedano a tale trasformazione.

In caso contrario il beneficio dell'elevazione è annullato. La condizione prevista dal comma precedente non vale per gli impianti funzionanti nelle isole minori.

L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica nel caso che l'energia elettrica acquistata sia di produzione a fonte rinnovabile ».

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marraffini e Brini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'articolo 4, punto 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, aggiungere:

Il comma precedente non si applica quando l'energia prodotta oppure prodotta e distribuita eccedente il limite di 15 milioni di chilovattora e non oltre il limite di 30 milioni di chilovattora, proviene da fonte diversa dagli idrocarburi e l'impresa abbia ottenuto autorizzazioni dal Ministro dell'industria.

La domanda di autorizzazione, condotta dai necessari elementi tecnico-economici e dal piano finanziario, è trasmessa al Ministro dell'industria e comunicata all'ENEL.

La domanda si intende accettata se entro 60 giorni dalla presentazione il Ministro dell'industria non delibera e l'ENEL non esprime motivato diniego ».

Gli onorevoli Postal e Frasnelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

« Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dalle relative norme di attuazione ».

NELLO BALESTRACCI. La preoccupazione del momento è quella di poter usare tutte le potenzialità presenti nel paese per la produzione di energia elettrica, te-

nendo presente un dato importante che rappresenta il filo conduttore, la logica del disegno di legge in esame: che senz'altro è possibile una riconsiderazione dei limiti a suo tempo imposti alle imprese non nazionalizzate proporzionalmente all'entità di produzione complessiva per anno di energia elettrica da parte dell'ENEL. Gli attuali limiti sono stati imposti quando l'ENEL produceva dai 45 ai 47 miliardi di chilowattora all'anno, e si aggirano intorno ai 15 milioni, ma oggi che l'ENEL produce circa 180 miliardi di chilowattora all'anno, chiaramente questi limiti devono essere rivisti, soprattutto ora che siamo preoccupati per la tenuta del sistema produttivo, e quindi del tenore di vita che abbiamo raggiunto. L'importante è non spingere assolutamente l'uso dell'olio combustibile, in quanto il limite dei 15 milioni può essere superato nell'interesse generale del paese, però sempre tenendo conto del fatto che anche il piano energetico tende a ridurre l'uso dell'olio combustibile; comunque la cosa veramente importante è che tale limite possa essere usato utilizzando anche fonti diverse dall'olio combustibile, tanto è vero che si impone alle aziende elettriche minori una precisa condizione: entro sei mesi dalla data di approvazione della legge esse si devono far carico di presentare un piano di trasformazione. Si concede loro, inoltre, un certo periodo di tempo per attuare completamente il piano, poi, qualora fossero inadempienti, la elevazione verrebbe *ipso facto* dichiarata nulla.

Per quanto riguarda le isole minori - parlo di Lampedusa, per esempio - mi rendo conto che è ben difficile prevedere l'uso del metano e, ancor di più, quello del carbone. È una considerazione, questa, della quale il piano energetico nazionale dovrà tenere il dovuto conto, perché non è detto che le isole minori non possano in qualche modo dotarsi di impianti elettrici diversi da quelli attuali, che qualche volta condizionano il processo di avanzamento economico cui esse sono attualmente sottoposte.

Al secondo comma dell'emendamento che ho presentato non viene computata in questo limite dei 60 milioni l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Credo che tale comma sia più dichiarativo che sostanziale perché non penso che aggiunga molto la produzione da vento o da uso di energia solare, comunque lo inserisco perché potrebbe rappresentare un incentivo ad imboccare strade diverse da quelle finora percorse.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Mi pare che il mio emendamento si illustri da sé, nel senso che tutti noi conveniamo che il limite di 15 milioni di chilovattora sia un limite storico e quindi di fatto superato dallo stesso ENEL in rapporto alle diverse produzioni di energia: da qui la necessità di correggere tale tetto. Al tempo stesso c'è l'esigenza, che noi vogliamo riconfermare, che questa elevazione del limite sia occasione per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti diverse dagli idrocarburi, ecco la ragione per cui pensiamo di elevare il limite a 30 milioni di chilovattora (zona non nazionalizzabile, per intenderci) purché la energia elettrica prodotta provenga, come detto, da fonti diverse da idrocarburi e l'impresa abbia ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria. Riteniamo inoltre corretto che sulla domanda fatta dall'impresa interessata si esprima anche l'ENEL che è l'ente elettrico nazionale con il principio, però, del silenzio-assenso; comunque nell'ipotesi in cui l'ENEL si opponga occorre che questa opposizione sia motivata rispetto alla domanda. Viene dunque costruita una norma che da una parte è in grado di elevare il limite e dall'altra è incentivo per la produzione di energia da fonti diverse da idrocarburi e mantiene la guida della politica elettrica nazionale nelle mani del Ministero dell'industria.

Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Balestracci si muova nella stessa linea ma vada molto al di là della nostra proposta, in primo luogo perché il limite di 60 milioni di chilovattora è

veramente troppo alto, con il rischio di creare in Italia il doppio servizio della produzione di energia elettrica, mentre anche nel Piano energetico nazionale abbiamo affermato che l'ENEL deve restare l'unico produttore nazionale di energia elettrica. Inoltre mi sembra eccessivo concedere ai produttori il sovrapprezzo termico per almeno tre anni. Mi rendo conto che occorre elevare il limite di 15 milioni di chilovattora anche per la produzione di idrocarburi perché molti autoproduttori producono già oggi più di 15 milioni di chilovattora, con la conseguenza che non avendo il Ministro dell'industria decretato la nazionalizzazione vi sono dei casi *extra legem*; comunque anche in questo caso il superamento del limite potrebbe essere molto ridotto e comunque in raccordo con la produzione nazionale. In conclusione ho delle difficoltà a concordare con l'emendamento Balestracci che non mi convince completamente.

GIORGIO POSTAL. In relazione a quanto disposto dall'articolo 15 si rende necessaria, a mio parere, una norma di salvaguardia per quanto attiene le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, posto che la materia in questione è regolata da numerose norme dello statuto di autonomia e dai successivi decreti presidenziali di attuazione. A tale proposito desidero ricordare alla Commissione che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recita: « Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto di autonomia sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche anche a seguito di scadenza, decadenza o rinuncia di concessione in atto, nonché sulle domande di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori presentate nelle province di Trento e di Bolzano in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con le province territorialmente interessate »; è dunque previsto lo istituto della concorrenza tra ENEL ed enti locali per domande di autorizzazione

sia nuove, sia scadute sia in decadenza, ed è questa la ragione per cui a nostro avviso si rende necessaria una norma di salvaguardia.

GIANFRANCO ALIVERTI. Mi vorrei soffermare per alcuni istanti sull'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Balestracci innanzitutto per dichiarare la mia adesione all'esigenza di una modifica dalla norma stabilita dalla legge istitutiva dell'ENEL, sia perché il limite di 15 milioni di chilowattora allora fissato deve comunque essere parametrato ai tempi e soprattutto alla produzione dell'energia elettrica del momento, sia perché nel complesso di queste aziende autoproduttrici l'ENEL stesso tende a fare una distinzione fondamentale tra quelle che operano nelle isole minori e quelle che operano sul continente. Per le prime l'ENEL non ha mai dichiarato alcun suo interesse ad intervenire con impianti suoi autonomi, quindi credo che non vi siano obiezioni di fondo alla elevazione del limite che, comunque, deve trovare un tetto. A mio modesto avviso tale tetto non dovrebbe superare i 45-50 milioni di chilowattora per anno, perché sarebbe utopico pensare che nelle isole minori (tranne Capri dove il limite è di 15 milioni di chilowattora per anno) si arrivi a tale tetto.

Le altre imprese che operano nel continente fanno parte di un settore piuttosto delicato perché se è vero che gli autoproduttori hanno assolto ad una funzione importante nel passato, nel presente la loro azione non sarebbe pienamente giustificata dal momento che l'ENEL è presente su tutto il territorio.

Ciò premesso credo che non si possa trascurare il fatto che queste imprese possano esercitare (in ambiti territoriali minori) una azione di appoggio a quella svolta in linea principale dall'ENEL.

Debbo qui annotare che l'ENEL pone una obiezione di fondo relativamente all'intervento della Cassa conguaglio. Non mi soffermerò su questo punto, anche se desidero rilevare, come ho fatto già in altre circostanze, che per alcune imprese questo intervento è di notevole entità.

Ritengo che l'emendamento presentato dal collega Balestracci possa essere accolto con qualche correzione nel senso di non prevedere il termine dei tre anni, perché in questo modo si consentirebbe a dismisura l'allargamento delle potenzialità produttive degli impianti; infatti, nei tre anni intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e quella di scadenza queste imprese si sentirebbero autorizzate ad aumentare la loro produzione. Sarei quindi dell'opinione di fissare un limite di tempo minore, tenuto conto delle esigenze tecniche che ogni impianto presenta.

Credo che si debba ridurre il periodo fino ad un massimo di due anni consentendo che la elevazione del tetto avvenga soltanto a seguito dell'entrata in vigore di questi nuovi impianti; tutto a seguito dell'entrata in vigore di questi nuovi impianti; cioè credo che si possa aggiungere il limite dei 45-50 milioni annui di chilowattora a patto che la differenza fra i 15 e i 50 milioni sia prodotta con fonti alternative al petrolio. Ritengo che queste finalità del provvedimento debbano essere salvaguardate.

ALFREDO MARRAFFINI. L'obiettivo dell'emendamento presentato mi sembra quello di stabilire una certa presenza di autoproduttori. Se così è, occorre prevedere una serie di cose abbastanza complicate che dobbiamo valutare attentamente, come quella di conservare o meno il termine dei tre anni della Cassa conguaglio.

Saltare allegramente al passaggio del carbone, soprattutto nei casi in cui l'energia idroelettrica non è utilizzata bene, significa porre sul tappeto un problema che richiede una conoscenza più attenta, tenuto conto che in questo caso l'ENEL non c'entra più perché viene saltata completamente la sua produzione.

Per questo motivo ci sembrava più corretto il nostro emendamento che partiva dall'esigenza di aumentare il limite a non oltre 30 milioni di chilowattora annui prevedendo però l'impegno sia dell'ENEL sia del ministro dell'industria. In questo caso,

invece, si vuol passare sopra la testa dell'ENEL. Questo non mi sembra corretto.

FEDERICO BRINI. Le argomentazioni svolte dal collega Balestracci hanno un certo fondamento e riecheggiano la linea dell'emendamento Cerrina Feroni, di muoversi per affrontare e poi risolvere positivamente il problema. Tuttavia mi sembra che si imponga l'esigenza di un minimo di confronto con l'ente elettrico per trovare la giusta misura. Sarei pertanto del parere di accantonare l'esame di questo articolo e incaricare i colleghi Balestracci e Cerrina Feroni di acquisire altri elementi sentendo l'ENEL, in quanto la discussione verte su questioni di carattere tecnico, come quella della misura del tetto al quale poter giungere e che, a mio avviso, non può essere fissato al punto ottimale con sufficiente approssimazione se non dopo aver sentito l'ENEL.

GIANFRANCO ALIVERTI. A parte il fatto che ci siamo già intrattenuti su questa materia più volte, anche in occasione della discussione di due precedenti decreti-legge, non ho nulla in contrario all'accantonamento dell'articolo in oggetto. Desidero soltanto sottolineare che non si tratta di una questione di grossa portata, considerando che le imprese interessate sono complessivamente 24 di cui 11 per le isole; in sostanza sono 13 imprese che operano sul continente, alcune delle quali costituite in forma cooperativa, senza alcuna rilevanza (15 milioni di chilowattora per anno). Peraltro queste 13 imprese godono dei benefici minori perché dei 12 miliardi che sono stati corrisposti dalla Cassa conguaglio, ad esempio, nel 1980, la maggior parte, ossia otto miliardi, sono stati corrisposti alle 11 imprese che operano nelle isole. L'ENEL non può eccipire su una questione di così scarsa rilevanza. Ma se vogliamo nuovamente sentirli, possiamo farlo, anche se non potrà che rinnovare le proprie convinzioni basate più sul principio che non sul merito della questione, ossia di recepire queste imprese nel momento in cui la produzione

supera il tetto fissato dalla legge, salvo che non venga modificato.

MILENA SARRI TRABUJO. Se consideriamo le imprese ubicate nelle isole, la questione è complessa.

GIANFRANCO ALIVERTI. Le isole sono già fuori discussione perché l'ENEL non ne vuole sapere. Il discorso delle isole è già chiuso.

ALFREDO MARRAFFINI. C'è il problema, a Capri, della trasformazione della centrale da olio combustibile a carbone.

NELLO BALESTRACCI. Non ho problemi su quanto diceva il collega Aliverti e rispetto al tetto e rispetto alla data entro la quale si deve predisporre il piano, così come ho nulla in contrario che il ministro dell'industria, per quanto riguarda la presentazione del piano, senta l'ENEL. Sono tutti problemi abbastanza marginali.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere, come relatore, il mio parere sugli emendamenti presentati. Considerato che gli emendamenti degli onorevoli Cerrina Feroni e Balestracci presentano taluni elementi simili, sono favorevole ad una sospensione della discussione per arrivare, se possibile, ad una formulazione unica. Devo dire che la volontà del legislatore è stata quella di integrare la produzione dell'ENEL, che sappiamo insufficiente per quantità e per incapacità di natura finanziaria a soddisfare le richieste della comunità, con una produzione di elettricità da parte di privati. Nell'emendamento Balestracci si vuole indurre il privato a produrre di più di quanto non faccia attualmente e si eleva il limite della produzione a 60 milioni di chilowattora. Accetto questo limite, considerando in proporzione 15 milioni fissati nel 1962 al momento della nazionalizzazione dell'industria elettrica e la produzione attuale, anche se concordo con l'onorevole Cerrina Feroni che tale limite

potrebbe essere ridotto a 40-45 milioni. Sono inoltre favorevole che si preveda che entro tre anni, che si possono ridurre a due, questi autoproduttori o produttori privati sono obbligati se vogliono mantenere i benefici, a trasformare i loro impianti da una alimentazione ad olio combustibile ad una alimentazione a carbone o ad altre materie prime diverse dal petrolio e dai suoi derivati, perché ciò è perfettamente in linea con lo spirito del provvedimento.

Non posso, invece, esprimere parere favorevole al secondo comma dell'emendamento che prevede che « nel medesimo limite non è computabile l'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 », perché potrebbero essere 100 o 150 milioni di chilowattora, il che sarebbe una cosa fuori dal normale. Esprimo anche parere contrario all'ultimo comma secondo il quale « l'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica nel caso che l'energia elettrica acquistata sia di produzione a fonte rinnovabile ». L'articolo 5 citato prevede che l'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi. Sopprimendo questo articolo introdurremmo il principio che il produttore di energia può vendere energia ai terzi e non all'ENEL, mentre la legge prevede, per tutti coloro che producono energia, che il supero di questa energia debba essere ceduto esclusivamente all'ENEL ai prezzi che devono essere adottati in base alle norme di cui ai precedenti articoli dello stesso disegno di legge.

Condivido il principio che sta alla base dell'emendamento aggiuntivo relativo al diverso trattamento da riservare agli impianti elettrici funzionanti nelle isole minori.

ENRICO NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il mio parere coincide con quello del relatore rispetto alla possibilità di superare il limite dei 15 milioni, purché

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1982

si arrivi ad un tetto non eccessivo. Credo anche che l'invito del presidente sia importante non tanto per trovare un compromesso tra i due emendamenti, quanto per riuscire a recepire il meglio di entrambi, lavoro per il quale il Governo si dichiara completamente disponibile a partecipare. Si potrebbe così giungere ad una valida formulazione concordata.

Condivido anche quanto ha detto il relatore sul secondo comma dell'emendamento aggiuntivo Balestracci: il Governo è contrario perché in questo modo si stravolgerebbe completamente il significato della legge di nazionalizzazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, domani si riunirà il Comitato ristretto al fine di approfondire la portata dell'emendamento Balestracci.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO